

Spett.le
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA (FR)

Frosinone, 13 febbraio 2009

Oggetto: Estratto Conto Polizze in Scadenza

Vi comunichiamo che sono in scadenza le seguenti rate di premio:

Ramo	Polizza	Effetto	Contraente	Totale
91	477743	11.02.2009	R.E.M. SRL	484,00
91	477744	11.02.2009	R.E.M. SRL	4.950,00
TOTALE				5.434,00

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso assegno bancario intestato a F.C. SERVICE SNC o bonifico bancario sul conto corrente n. 840075 intestato a F.C. SERVICE SNC c/o BancAnagni Credito Cooperativo filiale di Frosinone – IBAN IT 36 W 08344 14800 000003840075.

Cordiali saluti.

F.C. SERVICE SNC
L'Agente
Fabrizio Papi

S.A. - MOD. 300/LS

DATI DI POLIZZA

AGENZIA DI EMISSIONE FROSINONE NAPOLI	COD.AGENZIA 2100	RAMO 91	N. POLIZZA 477743	C.PROD. 001
---	----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

CONTRAENTE R.E.M. SRL	CODICE FISCALE 02240470605	CODICE CLIENTE
---------------------------------	--------------------------------------	----------------

INDIRIZZO VIA FERRUCCIA	NUMERO CIVICO 12/B	COMUNE PATRICA	PROV. FR	CAP 03010
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------

LA POLIZZA E' STIPULATA PER LA DURATA DI	GG 3	MM 11	AA 02	EFFETTO 11/02/2009	SCADENZA 11/02/2012	PROROGHE ANNUALE
--	----------------	-----------------	-----------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------

BENEFICIARIO PATTO TERRITORIALE - PROVINCIA DI FROSINONE
--

INDIRIZZO PIAZZA GRAMSCI, N. 13 - 03100 FROSINONE

SOMMA GARANTITA E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

SOMMA GARANTITA IN CIFRE 10.752,50
--

SOMMA GARANTITA IN LETTERE DIECIMILASETTECENTOCINQUANTADUE/CINQUANTA EURO*****
--

LA CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP., DOMICILIATA A VERONA, LUNGADIGE CANGRANDE 16, AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, CON DECRETO N. 3750 DEL 21.4.60, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 167 DEL 9.7.60, AD ESERCITARE LE ASSICURAZIONI NEL RAMO CAUZIONI ED IN REGOLA CON IL DISPOSTO DEL 10.6.82 N. 348, ED IN SEGUITO DENOMINATA SOCIETA', CON LA PRESENTE POLIZZA ED ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO, SI COSTITUISCE FIDEJUSSORE A FAVORE DEL BENEFICIARIO E FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMA MASSIMA GARANTITA DI CUI SOPRA, NELL'INTERESSE DEL CONTRAENTE, IL QUALE ACCETTA PER SE' E PER I PROPRI SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA, DICHIARANDOSI CON QUESTI SOLIDAMENTE TENUTO PER LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI DIRETTI CHE DERIVASSERO DAL MANCATO ADEMPIMENTO DEI SEGUENTI OBBLIGHI ED ONERI ASSUNTI:

A GARANZIA DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA DAL PATTO TERRITORIALE DI FROSINONE - RIF. ATTO DI IMPEGNO PROT. 146915 DEL 20.11.2008 - CONSULENZE.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

PRIMA RATA ALLA FIRMA	LA PRIMA RATA HA INIZIO IL	11/02/2009	E TERMINA IL	11/02/2012
-----------------------	----------------------------	-------------------	--------------	-------------------

PREMIO 430,23	ADDIZIONALE	IMPONIBILE 430,23	IMPOSTE 53,77	TOTALE IN EURO 484,00
-------------------------	-------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------

RATE SUCCESSIVE ANNUALE	PREMIO 143,12	ADDIZIONALE	IMPONIBILE 143,12	IMPOSTE 17,89	TOTALE IN EURO 161,01
-----------------------------------	-------------------------	-------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------

AI SOLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INIZIALE IL CONTRAENTE HA INDICATO IL TEMPO PRESUNTIVAMENTE NECESSARIO PER OTTENERE LA LIBERAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO, FERMO L'OBLIGO DI PAGARE GLI EVENTUALI SUPPLEMENTI DI PREMIO, IN CASO DI MAGGIOR DURATA, DA REGOLARSI COME ALL'ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI.

RISCHIO ASSICURATO ALLA PARTIZIONE

CODICE 134	RISCHIO ANTIC.CONTRIB. PUBBLICI	MODULO 34	S. MERC. 00	STAMPA A	PROC. 1	RINN. 1	BEN. U	COOB. 2	ISTAT N	R.P.	COASS. 0
----------------------	---	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------	--------------------

Polizza n° 2100.91.477743 stampata in data 11/02/2009 MOD. GARCO 1 - ED. 06/2003



Schema di fidejussione Assicurativa

AGENZIA GENERALE DI FROSINONE POLIZZA N. 91 477743

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI, AIUTI, PREMI ECC. E RELATIVI ANTICIPI CONCESSI A NORMA DI DIRETTIVE COMUNITARIE, LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

PREMESSO:

- che la Ditta R.E.M. SRL con sede Via Ferruccia, n. 12/B – 03010 Patrica (FR) P.IVA 02240470605 (in seguito brevemente "Contraente") ha richiesto in data 30.07.2008 al Patto Territoriale di Frosinone – Provincia di Frosinone (in seguito brevemente "Patto Territoriale"), un contributo su un investimento totale di Euro 39.100,00 a norma della **L.R. 46/02**;
- che, previa ammissione a finanziamento da parte del Soggetto istruttore incaricato, Sviluppo Lazio S.p.A., e successiva presa d'atto della graduatoria da parte del Tavolo Tecnico del Patto Territoriale in data 28.10.2008, il progetto del Contraente n. 13/2008 è stato approvato per un contributo di Euro 19.550,00 come da Atto di impegno in data 20.11.2008 prot. 146915 del Patto Territoriale;
- che l'erogazione del contributo sarà eseguita dal Patto Territoriale;
- che l'importo anticipato e garantito dal presente atto è di Euro 10.752,50 (diconsi Euro diecimilasettecentocinquanta/50) corrispondente al 50% del contributo, maggiorato della somma di Euro 977,50 quale quota interessi sino alla richiesta di rimborso, oneri e spese legali, nella misura forfettaria del 10% della somma anticipata.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società Cattolica di Assicurazione domiciliata in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (in seguito brevemente la "Società") con sede legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona iscritta nel registro delle imprese di Verona al n. 00320160237 autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione del disposto dell'art. 1, lett. C, della Legge n. 348 del 10/6/1982, a mezzo del sottoscritto, Signor Fabrizio Papi nato a Ceccano il 22.02.1970 nella sua qualità di Agente Generale, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ed a favore del Patto Territoriale domiciliato in Frosinone 03100 – Piazza Gramsci n. 13 (in seguito denominato anche Ente garantito), fino alla concorrenza di Euro 10.752,50 per il caso in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l'anticipazione predetta, oltre a quanto più avanti specificato nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 – Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza rimarrà operante fino a mesi 36 dalla data di sottoscrizione della stessa.

La garanzia, inoltre, avrà pieno effetto, indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che sarà in seguito prestata a favore del Patto Territoriale comunque in relazione allo stesso oggetto.

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società l'originale della polizza restituitagli dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo; oppure una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Articolo 2 – Avviso di sinistro – Pagamento

La Società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Patto Territoriale l'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire inviato dal Patto Territoriale, qualora ricorrano i presupposti per la restituzione delle somme di cui in premessa.

L'ammontare del rimborso include l'importo anticipato dal Patto Territoriale e, in misura forfettaria del 10% di quanto erogato, gli oneri e spese legali e gli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella della richiesta di rimborso, al tasso legale tempo per tempo vigente.

Articolo 3 – Obbligazioni della Società

La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dal Patto Territoriale cui, peraltro, non potranno essere opposte eccezioni, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione; La Società accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dal Patto Territoriale venga specificato il numero del conto corrente aperto presso l'Istituto di Credito che sarà all'uopo indicato, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Resta inteso che la Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente.

Articolo 4 – Scadenza delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito

Il Patto Territoriale è dispensato dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 del Codice Civile, in quanto la Società resterà obbligata, in deroga a tale disposizione, anche se il Patto Territoriale non avrà proposto le sue istanze contro il Contraente o non le abbia continuate.

Articolo 5 – Determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito

Per la determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito faranno piena prova in qualsiasi sede contro la Società e i suoi aventi causa le risultanze delle scritture contabili del Patto Territoriale e la sua documentazione, fermo restando che il Patto Territoriale non sarà tenuto a dare di propria iniziativa, al Contraente alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti e in genere ai rapporti con il Contraente.

Articolo 6 – Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito dalla Società.

Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto al Patto Territoriale.

Articolo 7 – Rivalsa – Surrogazione

Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 del Codice Civile. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Patto Territoriale in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 8 – Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Articolo 9 – Deposito cautelativo

Il Contraente può essere tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima: 10.752,50 Euro.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Patto Territoriale dalla Società.

Articolo 10 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essi dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 11 – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notificazioni dipendenti dalla presente polizza fidejussoria dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. indirizzata presso le sedi sociali delle rispettive società, così come risultanti dal frontespizio della stessa polizza.

Articolo 12 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Patto Territoriale per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso in ordine alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto.

Per quanto attiene, invece, ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Frosinone, lì 11 febbraio 2009

IL CONTRAENTE

(Via Ferruccio 12/B)
93010 (SR)
P. IVA 02240470605

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

CATOLICA
SOCIETA' CAPOLINE DI ASSICURAZIONE
L'Agente Generale
Fabrizio Rapi
n. RUI A000146822

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- Art. 1) Efficacia della garanzia;
- Art. 2) Avviso di sinistro – Pagamento;
- Art. 3) Obbligazioni della Società;
- Art. 4) Scadenza delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;
- Art. 5) Determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;
- Art. 7) Rivalsa – Surrogazione;
- Art. 10) Deposito cautelativo;
- Art. 12) Foro competente.

Frosinone, lì 11 febbraio 2009

IL CONTRAENTE

R.F.M. S.r.l.
Via Ferruccio, 12/B
93010 (SR)
P. IVA 02240470605

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

CATOLICA
SOCIETA' CAPOLINE DI ASSICURAZIONE
L'Agente Generale
Fabrizio Rapi
n. RUI A000146822

Il pagamento di Euro 484,00 dovuto alla firma del presente atto è stato fatto a mie mani in Frosinone il 16/02/2009

N.B.: Eventuali ulteriori condizioni che venissero concordate tra Società e Contraente non dovranno modificare la posizione contrattuale dell'Ente Garantito.

DATE DI POLIZZA

AGENZIA DI EMISSIONE FROSINONE NAPOLI	COD.AGENZIA 2100	RAMO 91	N. POLIZZA 477744	C.PROD. 001
---	----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

CONTRAENTE R.E.M. SRL	CODICE FISCALE 02240470605	CODICE CLIENTE
---------------------------------	--------------------------------------	----------------

INDIRIZZO VIA FERRUCCIA	NUMERO CIVICO 12/B	COMUNE PATRICA	PROV. FR	CAP 03010
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------

LA POLIZZA E' STIPULATA PER LA DURATA DI	GG 3	MM 02	AA 2009	EFFETTO 11/02/2009	SCADENZA 11/02/2012	PROROGHE ANNUALE
--	----------------	-----------------	-------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------

BENEFICIARIO PATTO TERRITORIALE - PROVINCIA DI FROSINONE
--

INDIRIZZO PIAZZA GRAMSCI, N. 13 - 03100 FROSINONE

SOMMA GARANTITA E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

SOMMA GARANTITA IN CIFRE 110.000,00

SOMMA GARANTITA IN LETTERE CENTODIECIMILA EURO
--

LA CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP., DOMICILIATA A VERONA, LUNGADIGE CANGRANDE 16, AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, CON DECRETO N. 3750 DEL 21.4.60, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 167 DEL 9.7.60, AD ESERCITARE LE ASSICURAZIONI NEL RAMO CAUZIONI ED IN REGOLA CON IL DISPOSTO DEL 10.6.82 N. 348, ED IN SEGUITO DENOMINATA SOCIETA', CON LA PRESENTE POLIZZA ED ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO, SI COSTITUISCE FIDEJUSSORE A FAVORE DEL BENEFICIARIO E FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMA MASSIMA GARANTITA DI CUI SOPRA, NELL'INTERESSE DEL CONTRAENTE, IL QUALE ACCETTA PER SE' E PER I PROPRI SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA, DICHIARANDOSI CON QUESTI SOLIDAMENTE TENUTO PER LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI DIRETTI CHE DERIVASSERO DAL MANCATO ADEMPIMENTO DEI SEGUENTI OBBLIGHI ED ONERI ASSUNTI:

A GARANZIA DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA DAL PATTO TERRITORIALE DI FROSINONE - RIF. ATTO DI IMPEGNO PROT. 146915 DEL 20.11.2008 - INVESTIMENTI.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

PRIMA RATA ALLA FIRMA	LA PRIMA RATA HA INIZIO IL	11/02/2009	E TERMINA IL	11/02/2012
-----------------------	----------------------------	-------------------	--------------	-------------------

PREMIO 4.400,00	ADIZIONALE	IMPONIBILE 4.400,00	IMPOSTE 550,00	TOTALE IN EURO 4.950,00
---------------------------	------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

RATE SUCCESSIVE ANNUALE	PREMIO 1.466,67	ADIZIONALE	IMPONIBILE 1.466,67	IMPOSTE 183,33	TOTALE IN EURO 1.650,00
-----------------------------------	---------------------------	------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

AI SOLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INIZIALE IL CONTRAENTE HA INDICATO IL TEMPO PRESUNTIVAMENTE NECESSARIO PER OTTENERE LA LIBERAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO, FERMO L'OBLIGO DI PAGARE GLI EVENTUALI SUPPLEMENTI DI PREMIO, IN CASO DI MAGGIOR DURATA, DA REGOLARSI COME ALL'ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI.

RISERVA PER LA LIBERAZIONE

CODICE 134	RISCHIO ANTIC.CONTRIB. PUBBLICI	MODULO 34	S. MERC. 00	STAMPA A	PROC. 1	RINN. U	BEN. 2	COOB. N	R.P. 0	COASS. 0
----------------------	---	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------

Polizza n° 2100.91.477744

stampata in data 11/02/2009

MOD. GARCO 1 - ED. 06/2003



Schema di fidejussione Assicurativa

AGENZIA GENERALE DI FROSINONE POLIZZA N. 91 477744

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI, AIUTI, PREMI ECC. E RELATIVI ANTICIPI CONCESSI A NORMA DI DIRETTIVE COMUNITARIE, LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

PREMESSO:

- che la Ditta R.E.M. SRL con sede Via Ferruccia, n. 12/B – 03010 Patrica (FR) P.IVA 02240470605 (in seguito brevemente "Contraente") ha richiesto in data 30.07.2008 al Patto Territoriale di Frosinone – Provincia di Frosinone (in seguito brevemente "Patto Territoriale"), un contributo su un investimento totale di Euro 675.862,00 a norma della **L.R. 46/02**;
- che, previa ammissione a finanziamento da parte del Soggetto istruttore incaricato, Sviluppo Lazio S.p.A., e successiva presa d'atto della graduatoria da parte del Tavolo Tecnico del Patto Territoriale in data 28.10.2008, il progetto del Contraente n. 13/2008 è stato approvato per un contributo di Euro 200.000,00 come da Atto di impegno in data 20.11.2008 prot. 146915 del Patto Territoriale;
- che l'erogazione del contributo sarà eseguita dal Patto Territoriale;
- che l'importo anticipato e garantito dal presente atto è di Euro 110.000,00 (diconsi Euro centodiecimila) corrispondente al 50% del contributo, maggiorato della somma di Euro 10.000,00 quale quota interessi sino alla richiesta di rimborso, oneri e spese legali, nella misura forfettaria del 10% della somma anticipata.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società Cattolica di Assicurazione domiciliata in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (in seguito brevemente la "Società") con sede legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona iscritta nel registro delle imprese di Verona al n. 00320160237 autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione del disposto dell'art. 1, lett. C, della Legge n. 348 del 10/6/1982, a mezzo del sottoscritto, Signor Fabrizio Papi nato a Ceccano il 22.02.1970 nella sua qualità di Agente Generale, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sè, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ed a favore del Patto Territoriale domiciliato in Frosinone 03100 – Piazza Gramsci n. 13 (in seguito denominato anche Ente garantito), fino alla concorrenza di Euro 110.000,00 per il caso in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l'anticipazione predetta, oltre a quanto più avanti specificato nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 – Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza rimarrà operante fino a mesi 36 dalla data di sottoscrizione della stessa.

La garanzia, inoltre, avrà pieno effetto, indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che sarà in seguito prestata a favore del Patto Territoriale comunque in relazione allo stesso oggetto.

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società l'originale della polizza restituitagli dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo; oppure una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Articolo 2 – Avviso di sinistro – Pagamento

La Società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Patto Territoriale l'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire inviato dal Patto Territoriale, qualora ricorrano i presupposti per la restituzione delle somme di cui in premessa.

L'ammontare del rimborso include l'importo anticipato dal Patto Territoriale e, in misura forfettaria del 10% di quanto erogato, gli oneri e spese legali e gli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella della richiesta di rimborso, al tasso legale tempo per tempo vigente.

Articolo 3 – Obbligazioni della Società

La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dal Patto Territoriale cui, peraltro, non potranno essere opposte eccezioni, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

La Società accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dal Patto Territoriale venga specificato il numero del conto corrente aperto presso l'Istituto di Credito che sarà all'uopo indicato, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Resta inteso che la Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente.

Articolo 4 – Scadenza delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito

Il Patto Territoriale è dispensato dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 del Codice Civile, in quanto la Società resterà obbligata, in deroga a tale disposizione, anche se il Patto Territoriale non avrà proposto le sue istanze contro il Contraente o non le abbia continuate.

Articolo 5 – Determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito

Per la determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito faranno piena prova in qualsiasi sede contro la Società e i suoi aventi causa le risultanze delle scritture contabili del Patto Territoriale e la sua documentazione, fermo restando che il Patto Territoriale non sarà tenuto a dare di propria iniziativa, al Contraente alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti e in genere ai rapporti con il Contraente.

Articolo 6 – Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito dalla Società.

Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto al Patto Territoriale.

Articolo 7 – Rivalsa – Surrogazione

Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 del Codice Civile. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Patto Territoriale in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 8 – Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Articolo 9 – Deposito cautelativo

Il Contraente può essere tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima: 110.000,00 Euro.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Patto Territoriale dalla Società.

Articolo 10 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essi dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 11 – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notificazioni dipendenti dalla presente polizza fidejussoria dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. indirizzata presso le sedi sociali delle rispettive società, così come risultanti dal frontespizio della stessa polizza.

Articolo 12 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Patto Territoriale per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso in ordine alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto.

Per quanto attiene, invece, ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Frosinone, lì 11 febbraio 2009

IL CONTRAENTE

[Firma]
R.F.M. S.p.A.
Via M. C. 12/B
03010 FROSINONE (FR)
P. IVA 02240470611

L'ENTE GARANTITO

CATOLICA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Generale
Fabrizio Papi
n. RUI/A000146822

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- Art. 1) Efficacia della garanzia;
- Art. 2) Avviso di sinistro – Pagamento;
- Art. 3) Obbligazioni della Società;
- Art. 4) Scadenza delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;
- Art. 5) Determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;
- Art. 7) Rivalsa – Surrogazione;
- Art. 10) Deposito cautelativo;
- Art. 12) Foro competente.

Frosinone, lì 11 febbraio 2009

IL CONTRAENTE

[Firma]
Via M. C. 12/B
03010 FROSINONE (FR)
P. IVA 02240470611

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETÀ
CATOLICA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Generale
Fabrizio Papi
n. RUI/A000146822

Il pagamento di Euro 4.950,00 dovuto alla firma del presente atto è stato fatto a mie mani in Frosinone il *16/02/2009*

N.B.: Eventuali ulteriori condizioni che venissero concordate tra Società e Contraente non dovranno modificare la posizione contrattuale dell'Ente Garantito.

AGENZIA	CODICE	RAMO	POLIZZA	APP.
FROSINONE NAPOLI	2100	91	477744	1
Contraente	R.E.M. SRL			

APPENDICE DI COOBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza suindicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale" da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza n° 91 477744 emessa dall'Agenzia di Frosinone in data 11.02.2009 nell'interesse del PATTO TERRITORIALE - PROVINCIA DI FROSINONE gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, sono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente predetto nonché con ogni eventuale altro Coobbligato da:

Sig./ra	PACE ADELE	-CF.- PCADLA60A65D539K	nato/a a	FERENTINO	il	25.01.1960
residente a	FROSINONE via ALDO MORO N. 255					

e quindi per sé, propri eredi e/o aventi causa, e per la comunione familiare di cui è titolare o della quale in futuro dovesse divenire titolare, dichiara di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garante verso la Società Cattolica di Assicurazione (in seguito denominata Società), e le eventuali Coassicuratrici ai sensi degli artt. 1292 e 1944 Cod. Civ. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e, di conseguenza, dichiara di manlevare la Società stessa e le eventuali Coassicuratrici da qualsiasi danno o molestia che potessero derivare loro in dipendenza della polizza medesima.

Il predetto si obbliga pertanto a tenere indenne la Società e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese, ed a versare in qualunque momento, ed a semplice richiesta, alla Società stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fossero chiamate a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza. Il predetto Coobbligato dichiara espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari che la garanzia da lui prestata avrà piena efficacia fino a quando la Società e le eventuali Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare il garantito dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ. liberando la Società e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

Il coobbligato riconosce alla Società e le eventuali Coassicuratrici le facoltà di ottenere anche nei suoi confronti il rilievo dei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligato a liberare la Società stessa e le eventuali Coassicuratrici ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso. Il Coobbligato è tenuto a rifondere alla Società e le eventuali Coassicuratrici le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente appendice.

FERMO IL RESTO

La presente appendice, fatta in tre esemplari ad un solo effetto in Frosinone il 11.02.2009 fa parte integrante della polizza a cui si riferisce.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COOBLIGATO

[Firma manoscritta]

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

TIPO _____ N. _____ RIL da _____
IL _____ COD.FISC. _____

Il Coobbligato sottoscritto dichiara, infine, di aver preso conoscenza delle condizioni tutte soprariportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approva, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia ai diritti che potesse a lui spettare in forza degli artt. 1955 - 1956 - 1957 - del Cod. Civ.

IL COOBLIGATO

[Firma manoscritta]

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

TIPO _____ N. _____ RIL da _____
IL _____ COD.FISC. _____

CATTOLICA ASSICURAZIONE SOC.COOP.

L'Agente Generale
Fabrizio Papi
n. RUI A000146822

Il sottoscritto agente dichiara, sotto la propria responsabilità, vera ed autentica la firma del Coobbligato

L'Agente
CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
L'Agente Generale
Fabrizio Papi
n. RUI A000146822



AGENZIA	CODICE	RAMO	POLIZZA	APP.
FROSINONE NAPOLI	2100	91	477743	1
Contraente		R.E.M. SRL		

APPENDICE DI COOBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza suindicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale" da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza n° 91 477743 emessa dall'Agenzia di Frosinone in data 11.02.2009 nell'interesse del PATTO TERRITORIALE - PROVINCIA DI FROSINONE gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, sono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente predetto nonché con ogni eventuale altro Coobbligato da:

Sig./ra	PACE ADELE	-CF.- PCADLA60A65D539K	nato/a a	FERENTINO	il	25.01.1960
residente a	FROSINONE	via ALDO MORO N. 255				

e quindi per sé, propri eredi e/o aventi causa, e per la comunione familiare di cui è titolare o della quale in futuro dovesse divenire titolare, dichiara di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garante verso la Società Cattolica di Assicurazione (in seguito denominata Società), e le eventuali Coassicuratrici ai sensi degli artt. 1292 e 1944 Cod. Civ. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e, di conseguenza, dichiara di manlevare la Società stessa e le eventuali Coassicuratrici da qualsiasi danno o molestia che potessero derivare loro in dipendenza della polizza medesima.

Il predetto si obbliga pertanto a tenere indenne la Società e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese, ed a versare in qualunque momento, ed a semplice richiesta, alla Società stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fossero chiamate a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza. Il predetto Coobbligato dichiara espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari che la garanzia da lui prestata avrà piena efficacia fino a quando la Società e le eventuali Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare il garantito dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ. liberando la Società e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

Il coobbligato riconosce alla Società e le eventuali Coassicuratrici le facoltà di ottenere anche nei suoi confronti il rilievo dei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligato a liberare la Società stessa e le eventuali Coassicuratrici ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso. Il Coobbligato è tenuto a rifondere alla Società e le eventuali Coassicuratrici le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente appendice.

FERMO IL RESTO

La presente appendice, fatta in tre esemplari ad un solo effetto in Frosinone il 11.02.2009 fa parte integrante della polizza a cui si riferisce.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COOBLIGATO

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

TIPO _____ N. _____ RIL da _____
IL _____ COD.FISC. _____

Il Coobbligato sottoscritto dichiara, infine, di aver preso conoscenza delle condizioni tutte soprariportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approva, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia ai diritti che potesse a lui spettare in forza degli artt. 1955 - 1956 - 1957 - del Cod. Civ.

IL COOBLIGATO

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

TIPO _____ N. _____ RIL da _____
IL _____ COD.FISC. _____

CATTOLICA ASSICURAZIONE SOC.COOP.

CATTOLICA

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

L'Agente Generale

Fabrizio Papi

Il sottoscritto agente dichiara, sotto la propria responsabilità, vera ed autentica la firma del Coobbligato

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
L'Agente Generale
Fabrizio Papi
n. RUI A000146822



AGENZIA	CODICE	RAMO	POLIZZA	APP.
FROSINONE NAPOLI	2100	91	477744	1
Contraente	R.E.M. SRL			

APPENDICE DI COOBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza suindicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale" da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza n° 91 477744 emessa dall'Agenzia di Frosinone in data 11.02.2009 nell'interesse del PATTO TERRITORIALE – PROVINCIA DI FROSINONE gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, sono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente predetto nonché con ogni eventuale altro Coobbligato da:

Sig./ra	EVANGELISTI ALFREDO	-CF.-	VNGLRD67D05D810W	nato/a a	FROSINONE	il	05.04.1967
residente a	FERENTINO		via MADONNA DELLE FOCHE N. 5				

e quindi per sé, propri eredi e/o aventi causa, e per la comunione familiare di cui è titolare o della quale in futuro dovesse divenire titolare, dichiara di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garante verso la Società Cattolica di Assicurazione (in seguito denominata Società), e le eventuali Coassicuratrici ai sensi degli artt. 1292 e 1944 Cod. Civ. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e, di conseguenza, dichiara di manlevare la Società stessa e le eventuali Coassicuratrici da qualsiasi danno o molestia che potessero derivare loro in dipendenza della polizza medesima.

Il predetto si obbliga pertanto a tenere indenne la Società e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese, ed a versare in qualunque momento, ed a semplice richiesta, alla Società stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fossero chiamate a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza. Il predetto Coobbligato dichiara espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari che la garanzia da lui prestata avrà piena efficacia fino a quando la Società e le eventuali Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare il garantito dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 – 1956 e 1957 del Cod. Civ. liberando la Società e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.


Il coobbligato riconosce alla Società e le eventuali Coassicuratrici le facoltà di ottenere anche nei suoi confronti il rilievo dei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligato a liberare la Società stessa e le eventuali Coassicuratrici ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso. Il Coobbligato è tenuto a rifondere alla Società e le eventuali Coassicuratrici le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente appendice.

FERMO IL RESTO

La presente appendice, fatta in tre esemplari ad un solo effetto in Frosinone il 11.02.2009 fa parte integrante della polizza a cui si riferisce.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COOBLIGATO




DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

TIPO _____ N. _____ RIL. da _____
IL _____ COD.FISC. _____

Il Coobbligato sottoscritto dichiara, infine, di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopariportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approva, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia ai diritti che potesse a lui spettare in forza degli artt. 1955 – 1956 – 1957 – del Cod. Civ.

IL COOBLIGATO



DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

TIPO _____ N. _____ RIL. da _____
IL _____ COD.FISC. _____

CATTOLICA ASSICURAZIONE SOC.COOP.

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
L'Agente generale
Fabrizio Papi

Il sottoscritto agente autorizzato, sotto la propria responsabilità, vera ed autentica la firma del Coobbligato.

L'Agente

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
L'Agente autorizzato
Fabrizio Papi
n. RUI A000146822

